



COMUNE DI MONTEROTONDO
(Provincia di Roma)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto N. 265 DELL' 11.06.2004

OGGETTO: MODIFICA " REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE TEMPORANEE DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE ED EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO".

L'anno duemilaquattro , il giorno undici del mese di Giugno alle ore 10,00 si è riunita nella Residenza Municipale la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge per l'esame preliminare delle proposte.

Risultano presenti i Sigg:

Antonino Lupi
Paolo Bracchi
Maurizio Raimondi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Si riunisce alle ore 13,00 per deliberare l'argomento di cui all'oggetto e risultano presenti ed assenti i signori:

		Presente	Assente
1) LUPI Antonino	Sindaco	si	
2) BRACCHI Paolo	Vice Sindaco	si	
3) DONNARUMMA Vincenzo	Assessore		si
4) TORRITI Giovanna	Assessore	si	
5) RAIMONDI Maurizio	Assessore	si	
6) STUFERA MECARELLI Stefano	Assessore	si	
7) RUGGERI Ruggero	Assessore		si
8) LICARI Salvatore	Assessore		si
9) CAVALLI Luigi	Assessore	si	

Presiede il Sig. Antonino Lupi - Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Rossini Boccia

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs 267/2000, come da allegato distinto con la lettera A)

Premesso che:

- *con delibera della Giunta Municipale n.371 del 28.10.2003 è stato approvato il "Regolamento per il conferimento delle supplenze temporanee del personale docente delle scuole materne ed educativo dell'asilo nido";*
- *l'art.30, commi 10 e 11, del C.C.N.L. del 14.09.2000 relativo al personale docente delle scuole materne prevede che "Nei casi di vacanza d'organico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di: salute maternità o per altre legittime cause, gli enti garantiscono attraverso l'istituto della supplenza o della sostituzione le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Il personale che superi o che abbia superato le selezioni di accesso al posto di insegnante è idoneo a svolgere la funzione docente. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione nell'ambito della disciplina dell'art.7, comma 3, del presente CCNL";*
- *l'art.31, comma 9, del C.C.N.L. del 14.09.2000 relativo al personale educativo degli asili nido prevede che "Nei casi di vacanza d'organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale necessario nell'ambito della disciplina dell'art.7, comma 3, del presente CCNL";*
- *l'art.7 del C.C.N.L. del 14.09.2000 disciplina la materia dei contratti a termine, in applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n.230/1962 e successive modificazioni e dell'art.23 co.1 della legge n.56/1987;*
- *il D.Lgs. 6 settembre 2001, n.368 reca disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato;*
- *l'art.11 del D.Lgs. 368/01 ha abrogato la legge n.230/1962 e successive modificazioni oltre all'art.23 del legge n.56/1987 precisando al comma 2° che "le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art.23 della citata legge n.56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salvo diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro";*
- *l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.), con parere n.C3.33 del 08.01.2003, ha chiarito – tra l'altro – che per data di scadenza del C.C.N.L. del 14.09.2000 deve intendersi quella del 31.12.2001;*
- *il Responsabile del Servizio Istruzione e Servizi Educativi, con nota di prot.8 del 07.01.2004 denominata "allegato A" ed unita in copia al presente atto per formarne parte integrante, ha comunicato che alla Scuola Materna dell'Infanzia "Renato Borelli" è stato riconosciuto lo status di Scuola Paritaria con decreto prot.6801 del 31.01.2002;*
- *con la suddetta comunicazione sono state formulate alcune precisazioni e richieste circa la formulazione delle graduatorie per la selezione delle insegnanti supplenti e delle insegnanti supplenti di sostegno della scuola materna per le quali si rende necessario modificare il "Regolamento per il conferimento delle supplenze temporanee del personale docente delle scuole materne ed educativo dell'asilo nido" approvato con delibera della Giunta Municipale n.371/03;*

Considerato che si rende opportuno adeguare il suddetto Regolamento, approvato con delibera di G.M. n.371/03, alla normativa statale riguardante i titoli di accesso ed i titoli valutabili nella formazione delle graduatorie per l'assunzione delle insegnanti;



COMUNE DI MONTEROTONDO

Provincia di Roma

ASSESSORATO al Personale SERVIZIO RISORSE UMANE

Prot. n. 323 del 8 GIU. 2004

ALLEGATO "A"

Deliberazione GIUNTA del 11-6-'04 avente per oggetto:

Modifica "Regolamento per il conferimento delle supplenze temporanee del personale docente delle scuole materne ed educativo dell'asilo nido".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti del primo e del terzo comma dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

VISTO: *parere favorevole.*



7 GIU. 2004

Il Responsabile del Servizio
(Gianni Tesoriere)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti del primo e del terzo comma dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

VISTO: *parere favorevole*

li _____

Il Responsabile di Ragioneria

NON SI ESPRIME PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti del comma primo dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo che non prevede impegno di spesa o diminuzione di entrata, per il quale si provvede solo all'assegnazione del protocollo d'ordine.

li 8 GIU. 2004

Il Responsabile di Ragioneria

Dott.ssa Laura Felici



COMUNE DI MONTEROTONDO

Provincia di Roma

AREA IV^A - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI EDUCATIVI

Scuole - Assistenza Scolastica - Scuole Materne - Turismo - Sport - Spettacolo e Cultura

Biblioteca e Archivio Storico

Telefono 06 / 90674215 - 06 / 90674235 - 06 / 90674307 - 06 / 90674221 - Fax 06 / 90627314

Prot. n. 8

Monterotondo, 7 GEN. 2004

Al Responsabile della P.O.
Area del Personale
Sig. Gianni TESORIERE
SEDE



OGGETTO: precisazioni relative alla formulazione delle graduatorie per il personale insegnanti supplenti e di sostegno della Scuola Materna.

Per quanto di competenza di codesta Area, in relazione agli avvisi di selezione riguardante la formulazione delle n. 2 graduatorie per il conferimento delle supplenze temporanee del personale Insegnanti Supplenti e Insegnanti di Sostegno nella scuola materna comunale, si comunica che requisito essenziale per mantenere la parità scolastica della Scuola Comunale dell'Infanzia "Renato Borelli" è il possesso, da parte dei docenti, del titolo di abilitazione conseguito a seguito di superamento di concorso ordinario, riservato o abilitante ovvero per docenti diplomati che hanno superato un esame finale nelle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) con corso di durata biennale.

Alla Scuola Materna dell'Infanzia "Renato Borelli" è stato riconosciuto lo status di Scuola Paritaria con decreto prot. 6801 del 31.01.2002, ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62.

A tale scopo si chiede che:

- la graduatoria riguardante le Insegnanti Supplenti della Scuola Materna venga formulata suddividendola in n. 2 specifiche fasce:
I fascia per il personale docente in possesso del titolo di abilitazione e del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto
II fascia per il personale fornito solo del prescritto titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
- La graduatoria riguardante le Insegnanti Supplenti di Sostegno, fornite dello specifico titolo di specializzazione, venga formulata suddividendola in n. 2 specifiche fasce:

CITTA' DI MONTEROTONDO



COMUNE DI MONTEROTONDO

Provincia di Roma

AREA IV^A - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI EDUCATIVI

Scuole - Assistenza Scolastica - Scuole Materno - Turismo - Sport - Spettacolo e Cultura
Biblioteca e Archivio Storico
Telefono 06 / 90674215 - 06 / 90674235 - 06 / 90674307 - 06 / 90674221 - Fax 06 / 90627314

I fascia per il personale in possesso del titolo di abilitazione, del titolo di specializzazione e del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto

II fascia per il personale in possesso del titolo di specializzazione e del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Si allega: Legge n. 62 del 10.03.2000
Lettera circolare 29 ottobre 2001 prot. 2668

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI
(dr.ssa Clelia SCIFO)



Legge n. 62 del 10 marzo 2000

(pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 21 marzo 2000)

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione

LA Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Lettera circolare 29 ottobre 2001 Prot. n. 2668

**Oggetto: Applicazione della legge n. 62/2000: titolo di abilitazione del personale docente.
Chiarimenti**

Come è noto la legge n. 62/2000 prevede, tra i requisiti necessari per accedere alla parità scolastica, il possesso, da parte dei docenti della scuola, del titolo di abilitazione, fatta salva l'ipotesi del disposto di cui all'art. 51, comma 10, della legge 23.12.2000, n. 388, per i docenti già in servizio presso l'istituzione scolastica alla data di entrata in vigore della legge.

Allo stato viene segnalata l'impossibilità da parte di gestori di scuole paritarie di reperire personale fornito del prescritto titolo di abilitazione; tali situazioni risulterebbero aggravate dall'esodo di molti docenti, che a seguito delle recenti disposizioni, di cui alla legge 20/8/2001 n.333 sono transitati nei ruoli delle scuole statali.

Ciò posto, considerata la prioritaria necessità di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico delle scuole paritarie senza interruzione dell'attività didattica, in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali.

UNICOBAS

 Home Page

WEB
europeo™ 205920

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE TEMPORANEE DEL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE ED EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO

Articolo 1

Conferimento supplenze ed incarichi a tempo determinato

I responsabili dei Servizi preposti ("Istruzione e Servizi Educativi" e "Socio-Assistenziale") dispongono, utilizzando l'apposita graduatoria triennale predisposta dall'Amministrazione Comunale:

- il conferimento delle supplenze mediante contratti a termine, nel caso di assenze brevi delle educatrici e delle insegnanti di ruolo per ferie, malattia, etc.;
- il conferimento delle supplenze mediante contratti a termine, nel caso di copertura dei posti vacanti previsti nell'organico e nel caso di assenza del personale per gravidanza, sia nell'ipotesi di astensione obbligatoria, sia in quella di astensione facoltativa previste dalla normativa vigente;
- il conferimento delle supplenze mediante contratti a termine, nel caso di richiesta di insegnanti e di educatrici di sostegno relazionata dal Servizio materno infantile della ASL, motivata dalla presenza di bambini portatori di handicap nelle strutture scolastiche comunali;

Articolo 2

Durata delle supplenze e degli incarichi

La supplenza legata all'assenza delle insegnanti e delle educatrici di ruolo, dovrà essere conferita temporaneamente al tempo necessario per la sostituzione della titolare.

La supplenza legata all'assenza di personale assente per gravidanza, sia nell'ipotesi di astensione obbligatoria, sia in quelle di congedo parentale previste dalla relativa legislazione dovrà essere conferita per tutto il tempo dell'assenza della titolare. Gli incarichi temporanei di educatore dell'asilo nido o di insegnante della scuola materna sono conferiti secondo la disciplina del D.Lgs. 6 settembre 2001, n.368 e s.m., nonché dei CC.CC.NN.L., anche nelle ipotesi di proroga.

Articolo 3

Orario di lavoro e determinazione della retribuzione delle supplenze e degli incarichi

L'orario di lavoro e la retribuzione oraria del personale docente supplente delle scuole materne sono quelli rispettivamente stabiliti dagli art.30 e 52 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

L'orario di lavoro e la retribuzione oraria del personale educativo supplente dell'asilo nido sono quelli rispettivamente stabiliti dagli art.31 e 52 del C.C.N.L. del 14.09.2000.

La responsabile dell'Area presso cui la supplente presta servizio deve comunicare all'Area del Personale le ore di lavoro effettuate dalle supplenti entro e non oltre i due giorni successivi al mese in cui sono state effettuate le prestazioni. Tale adempimento è necessario per permettere la contabilizzazione delle competenze dovute alle supplenti e il pagamento delle stesse entro il mese successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, oltre agli adempimenti previdenziali e fiscali previsti dalla vigente normativa.


L'eventuale ritardo della comunicazione comporterà la contabilizzazione delle competenze e quindi l'erogazione delle stesse nel mese successivo.

La retribuzione delle educatrici e delle insegnanti incaricate è stabilita ed erogata con le stesse modalità del personale di ruolo. In caso di frazione di mese verranno utilizzate le stesse modalità indicate per le supplenze brevi.

Articolo 4

Modalità conferimento supplenze

L'insegnante o educatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che deve assentarsi dal lavoro dovrà darne comunicazione agli uffici preposti alla struttura scolastica dove presta servizio entro le ore 8,00 del mattino.



servizio preposto alle Scuole Materne, qualora le necessità organizzative lo richiedano, dovrà chiamare l'ingegnere supplente entro la mezzogiorno successiva, ricorrendo allo scorrimento della graduatoria di merito per le supplenze con priorità per i soggetti collocati nella classificazione di I^a fascia e, soltanto in caso di totale indisponibilità di tutti i soggetti, mediante scorrimento della graduatoria di II^a fascia.

L'ingegnere supplente della scuola materna è tenuta a prendere servizio entro le ore 9,00; nel caso di turno notturno, all'inizio del turno.

Il servizio preposto all'Asilo Nido, qualora le necessità organizzative lo richiedano, dovrà chiamare l'ingegnere supplente entro l'ora successiva.

L'educatrice supplente dell'Asilo Nido è tenuta a prendere servizio entro le ore 9,30; nel caso di turno notturno, nell'orario di inizio del turno stesso.

Quando conferire la supplenza si dovrà, nel caso di più supplenze aventi la stessa decorrenza, consentire agli interessati con migliore collocazione in graduatoria la scelta della supplenza di maggior gradimento.

La supplenza così conferita produce effetti giuridici ed economici per l'intero periodo compreso nella durata della supplenza.

Il contratto individuale di lavoro, che sarà sottoscritto dall'incaricato e dal responsabile dell'Area competente che ha conferito l'incarico, dovrà avvenire prima dell'inizio della supplenza.

L'assunzione della supplenza che si perfeziona con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro comporta l'automatica rinuncia, limitatamente al periodo oggetto del rapporto di lavoro, al conferimento di un incarico di supplenza presso le strutture educative del Comune di Monterotondo.

Articolo 5 Continuità didattica

La continuità di supplenza, per assicurare la continuità didattica, quando il titolare si assenta dalla scuola senza interruzione di continuità per un ulteriore periodo successivo al primo, la supplenza già conferita è prorogata fino al rientro del titolare stesso. La continuità didattica è comunque garantita nel caso di interruzioni dell'attività scolastica in occasione di festività e nei periodi programmati dall'Amministrazione Comunale.

La continuità di supplenza per assenza del titolare limitata a una sola parte della giornata lavorativa (escluso il pranzo), il supplente inizialmente nominato per la copertura delle ore relative alla riduzione di orario non può essere nominato per l'intero orario di insegnamento, qualora l'insegnante avente diritto alla riduzione dell'orario giornaliero di servizio, si assenti anche per le rimanenti ore.

Articolo 6 Revoca conferimento supplenza

Le nomine di supplenze temporanee conferite possono essere revocate in qualunque momento, ai sensi dell'articolo 521, comma 5 del D.L.vo 297/94 e dell'articolo 16, comma 4 del C.C.N.L. 06.04.1995, qualora non sussista più la necessità che le hanno determinate e comunque a seguito di un'esigenza intervenuta in materia di altro docente di ruolo ovvero non di ruolo avente titolo al mantenimento in servizio. Quando sono presenti più supplenti in servizio nella stessa sezione, la revoca opera nei confronti dell'insegnante con il miglior punteggio in graduatoria.

Articolo 7 Mancata accettazione delle supplenze

La mancata accettazione della nomina di supplenza comporta, salvo gravi e comprovati motivi, lo scorrimento in coda alla relativa graduatoria.

L'ingegnere o educatrice che, per gravi e comprovati motivi, non possa accettare la nomina quale supplente conferita rinunciataria anche alle eventuali proroghe della supplenza stessa.

L'ingegnere o educatrice che non accetti la nomina di supplenza in quanto risulti già in servizio allo stesso o a un altro posto in una istituzione scolastica statale o comunale conserva la posizione occupata nella graduatoria.

Articolo 8
Assenze per malattia

In caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 21 e 22 del C.C.N.L. 06.07.1995 in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 1983 n. 638.

Articolo 9
Ferie

Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato.

Articolo 10
Assenze

I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art.21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.

Le insegnanti ed alle educatrici supplenti possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate assenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995;

Le insegnanti e le educatrici, al termine del permesso non retribuito riprendono servizio di supplenza nella stessa classe.

Articolo 11
Nomina in altra istituzione

Ogni insegnante inserito nella graduatoria comunale deve comunicare l'eventuale nomina in altre scuole e la relativa durata, per la verifica delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa di settore.

La nomina in scuole statali con rapporto di lavoro part-time superiore al 50% della prestazione a tempo pieno genera incompatibilità con l'eventuale nomina a tempo pieno per supplenze temporanee presso le scuole materne e l'asilo nido comunali.

Articolo 12
Regolamentazione della selezione e normativa di riferimento per la formulazione delle graduatorie

L'Amministrazione Comunale predispone gli avvisi pubblici di selezione, per titoli, ai fini della formulazione di graduatorie distinte per l'eventuale conferimento delle supplenze temporanee del personale docente delle scuole materne ed educativo dell'asilo nido comunali.

In particolare, per le scuole materne comunali, gli avvisi pubblici dovranno essere finalizzati alla formulazione delle seguenti due distinte graduatorie:

- 1) Graduatoria Insegnanti Supplenti della Scuola Materna;
- 2) Graduatoria Insegnanti Supplenti di Sostegno.

La graduatoria riguardante le "insegnanti supplenti della scuola materna" sarà formulata con una ripartizione nelle due seguenti fasce:

I fascia: personale docente in possesso del titolo di abilitazione e del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto secondo la normativa riguardante gli istituti scolastici statali;

II fascia: personale fornito del solo titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto secondo la normativa riguardante gli istituti scolastici statali.

La graduatoria riguardante le "insegnanti supplenti di sostegno" sarà formulata, con la comune previsione del requisito dello specifico titolo di specializzazione, con una ripartizione nelle due seguenti fasce:

- I fascia: personale in possesso del titolo di abilitazione, del titolo di specializzazione e del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto secondo la normativa riguardante gli istituti scolastici statali;
- II fascia: personale in possesso del titolo di specializzazione e del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto secondo la normativa riguardante gli istituti scolastici statali.

Tali graduatorie hanno validità triennale, con decorrenza dalla data di loro approvazione da parte dei Servizi preposti alla gestione delle scuole materne e dell'asilo nido comunali.

Le suddette selezioni sono indette ed espletate nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni, nonché di quanto previsto dal "Regolamento delle assunzioni e delle collaborazioni" approvato con delibera della Giunta Municipale n.149 dl 12.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13

Diffusione del bando dell'avviso pubblico

Il bando dell'avviso pubblico, sarà pubblicato nel rispetto delle procedure vigenti alla data della sua approvazione.

Il bando integrale deve essere pubblicato all'albo pretorio comunale dei Comuni di Monterotondo, nonché nei consueti luoghi di affissione del Comune.

Articolo 14

Requisiti necessari per poter essere inseriti nella graduatoria

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso pubblico, del titolo di studio richiesto per partecipare alla selezione e dei sotto indicati requisiti:

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:

- Insegnante scuola materna (possesso uno dei titoli a sotto indicati):
 - Diploma di scuola magistrale;
 - Diploma di istituto magistrale;
 - Laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola materna.
- Insegnante supplente di sostegno: oltre ai titoli di studio indicati per le insegnanti, è richiesto il possesso della specializzazione polivalente per il sostegno ai portatori di handicap;
- Educatrice asilo nido: diploma di maestra di asilo nido, di vigilatrice d'infanzia, di puericultrice. Maturità professionale di assistente comunità infantile, abilitazione magistrale, maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente comunità).

REQUISITI:

- La partecipazione alle selezioni non è soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994;
- Godimento dei diritti politici ovvero i motivi della non iscrizione nelle liste elettorali o della cancellazione dalle liste medesime;
- L'assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti;
- L'assolvimento degli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- L'idoneità fisica all'impiego;
- La non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego stesso ai sensi dell'art.

127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

- La non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

Articolo 15

Domanda degli interessati e documenti da produrre

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio stabilito dall'avviso pubblico. Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non saranno pervenute all'ufficio protocollo del Comune entro il termine indicato.

La domanda di ammissione (redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato) dovrà contenere:

- Cognome e nome del candidato;
- Luogo e data di nascita;
- Luogo di residenza completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
- Recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti;
- Il recapito al quale debbono essere trasmesse eventuali comunicazioni.

Ogni eventuale variazione del recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente al Servizio Personale del Comune di Monterotondo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

- L'esatta indicazione della selezione cui intendono partecipare;
- I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.

I CONCORRENTI DOVRANNO ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- Dichiarazione sottoscritta attestante il possesso dei requisiti indicati all'articolo 10 del presente regolamento;
- Il documento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso stabilita in Euro 3,87;
- I titoli di studio posseduti;
- Gli ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della valutazione;
- I servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
- Eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di concorso;
- Eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così come individuati dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;
- Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, devono essere debitamente autenticati ai sensi della vigente legislazione;
- Tutti i documenti, ove non siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall'interessato.

Articolo 16

Valutazione dei titoli per gli aspiranti supplenti educatori dell'asilo nido comunale

TITOLI DI CULTURA

a) Diploma indicato dal candidato per l'ammissione (in proporzione al punteggio riportato dal diploma)	Punti da 6 a 10
b) Eventuali altri diplomi equipollenti esibiti	Punti 1
c) Altri diplomi di istruzione secondaria di II grado	Punti 0,25
d) Diploma universitario (vecchio ordinamento universitario) in materie attinenti i servizi	Punti 1

educativi	
e) Laurea di I° livello (nuovo ordinamento universitario di cui al D.M. n.509 del 3 novembre 1999) in materie attinenti i servizi educativi	Punti 2
f) Laurea specialistica di II livello (nuovo ordinamento universitario di cui al D.M. n.509 del 3 novembre 1999) ovvero Laurea (vecchio ordinamento universitario) in materie attinenti i servizi educativi	Punti 3
g) Corsi di perfezionamento attinenti all'attività da svolgere	Punti 0,10

La Commissione potrà valutare soltanto i corsi di perfezionamento conseguiti al termine di corsi riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione o organizzati dalla Regione Lazio e dai Comuni.
Nel caso di presentazioni di più diplomi o corsi riguardanti la stessa disciplina ne sarà valutato uno solo.

TITOLI DI SERVIZIO

a) Per il servizio prestato in qualità di educatrice negli asili nido comunali o statali (per ogni mese e fino al massimo di sei mesi per ogni anno solare)	Punti 0,50
b) Per il servizio prestato in qualità di educatrice negli asili nido privati (per ogni mese e fino al massimo di sei mesi per ogni anno solare)	Punti 0,40
c) Per il servizio prestato in qualità di insegnante nelle scuole materne comunali o statali (per ogni mese e fino al massimo di sei mesi per ogni anno solare)	Punti 0,25
d) Per il servizio prestato in qualità di insegnante nelle scuole materne private (per ogni mese e fino al massimo di sei mesi per ogni anno solare)	Punti 0,20

Articolo 17

**Valutazione dei titoli per gli aspiranti supplenti
insegnanti / insegnanti di sostegno delle scuole materne comunali**

A) Titoli di accesso alla graduatoria.

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59	punti 4
per il punteggio da 60 a 65	punti 5
per il punteggio da 66 a 70	punti 6
per il punteggio da 71 a 75	punti 7
per il punteggio da 76 a 80	punti 8
per il punteggio da 81 a 85	punti 9
per il punteggio da 86 a 90	punti 10
per il punteggio da 91 a 95	punti 11
per il punteggio da 96 a 100	punti 12

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

- a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
- b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
- c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
- d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
- e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
- f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle O.M. 15 giugno 1999, n. 153 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, O.M. 7 febbraio 2000, n. 33 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e O.M. 2 gennaio 2001, n. 1 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 del Consiglio, e della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio, sono attribuiti punti 8.

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) Servizio di insegnamento o di educatore.

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;

c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia;

i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

C) *Altri titoli.*

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 1.

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriale n. 153 del 1999, ordinanza ministeriale n. 33 del 2000 e ordinanza ministeriale n. 1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della citata direttiva n. 89/48/CEE e della direttiva n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.

C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.

C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

Art. 18

Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi

1. I dirigenti dei Servizi preposti alle scuole materne ed all'asilo nido comunale pubblicano, in via provvisoria e per un periodo di dieci giorni consecutivi, le graduatorie risultanti dalle selezioni di cui ai precedenti articoli. Avverso tali graduatorie è ammesso reclamo, entro lo stesso termine, che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente gestore della domanda medesima. Nei successivi 20 giorni il dirigente preposto adotterà gli eventuali provvedimenti di revisione.

2. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale ed assumono carattere definitivo. Avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.



* * *

SI PROPONE

- 1) di modificare il "Regolamento per il conferimento delle supplenze temporanee del personale docente delle scuole materne ed educativo dell'asilo nido" approvato con delibera di G.M. n371/03 dando atto che il nuovo testo regolamentare, composto di n.10 pagine e n.18 articoli, denominato "allegato B" ed unito al presente atto per formarne parte integrante;
- 2) Di dare atto che la dovuta informazione sul presente atto sarà data alle OO.SS. nei termini previsti dall'art. 1 co. 2 lett. h) del C.C.D.I.L. sottoscritto in data 28.05.2003;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con voti unanimi, espressi nelle prescritte forme di legge

DELIBERA

Di approvare la sujestesa proposta di deliberazione

Inoltre

Con voti unanimi, espressi nelle prescritte forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 D. L.gs 18.8.2000 n. 267;

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 D.L.gs 18.08.2000, contestualmente all'affissione all'albo verrà trasmessa in apposito elenco ai capigruppo Consiliari.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Antonino Lupi

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Rossella Rossini Boccia

Il presente atto è stato affisso all'albo pretorio del Comune in data.....365.....
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li28 GIU. 2004.....



28 GIU. 2004

Il Segretario Generale

Dott.ssa Rossella Rossini Boccia

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.6.04 al 13.7.04
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 senza reclami;

E' stata comunicata, con lettera n...../....., in data, ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall'art.125, comma 1°;

- che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 29.6.04:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 3);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 2);

LA Residenza Municipale, li 26 SET. 2004

Il Segretario Generale

f.to Rossella Rossini Boccia

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li

(timbro)

Il Segretario Generale